



CERT. N. 50 100 14484-Rev 002



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) - Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103

sito web: www.iisfermibagnara.edu.it - e-mail: rcis01700a@istruzione.it

pec: rcis01700a@pec.istruzione.it

Prot.n. 4670 /IV.8

Bagnara Calabra, 18.08.2021

Alla c.a. dei Docenti e del Personale ATA
SEDI

AL SITO WEB

CIRCOLARE N. 278

OGGETTO: Green Pass per il personale scolastico – disposizioni

Con la presente circolare, si richiama l'attenzione di tutto il personale scolastico, Docenti e personale ATA, sulla Nota MI n. 1237 del 13 agosto 2021, avente come oggetto 'Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" Parere tecnico'. Di particolare interesse il capitolo relativo alla 'certificazione verde Covid19: ulteriore misura determinante per la sicurezza' e agli aspetti ad essa collegati. Come è ormai noto, il comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Legge n.111 ha introdotto la 'certificazione verde Covid 19'(Green Pass), dal 1°settembre al 31dicembre 2021 (tale data rappresenta l'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza). La norma definisce al contempo un obbligo di 'possesso' e un dovere di 'esibizione' di tale certificazione, che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, qui allegata. È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi ad un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Verificata la negatività dal test eseguito, tale referto sarà valido come Green Pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato, quindi valevole per la riammissione a scuola. In merito alla responsabilità della scrivente di verificare il possesso della certificazione verde, nella Nota MI n.1237 si legge quanto segue: ‘....., allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Ramondino

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)